



Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di concimi

del 26 novembre 2018

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 21 dell'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'approvvigionamento
economico del Paese,
ordina:*

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai concimi seguenti:

Voce di tariffa ²	Designazione della merce
ex 2834.2100	Nitrato di potassio, per concimazione
3102.1000/9090	Concimi azotati
ex 3105.2000/5900, 9000	Prodotti contenenti azoto, fosfati e potassio

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima di concimi che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte

¹ Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d'esercizio sufficienti e si trova nell'impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore alimentazione. La domanda deve essere motivata.

² Il settore alimentazione determina la quantità liberata nonché il periodo di tempo durante il quale il proprietario di scorte obbligatorie può disporre di tale quantità. Esso emana una decisione e informa la Segreteria di Stato dell'economia.

RS 531.211.32

¹ RS 531.11

² RS 632.10 allegato

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie
Prima che i concimi siano prelevati da una scorta obbligatoria occorre adeguare il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura

¹ Il proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a rifornire i clienti svizzeri.

² Il proprietario è autorizzato a fornire al cliente solo le quantità necessarie per coprire il suo fabbisogno effettivo.

³ Se il proprietario non adempie agli obblighi previsti dai capoversi 1 e 2, il settore alimentazione può revocare l'autorizzazione accordatagli per la liberazione delle scorte obbligatorie o respingere le sue successive richieste di liberazione.

⁴ Il proprietario di una scorta obbligatoria può rifiutarsi di fornire concimi a clienti insolubili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative entrate e uscite e a presentare un rapporto settimanale al settore alimentazione.

Art. 7 Opposizione

Conformemente all'articolo 45 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare le decisioni del settore alimentazione mediante opposizione per scritto entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 8 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all'articolo 49 LAP⁴.

Art. 9 Esecuzione

L'UFAE e il settore alimentazione sono responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza.

³ RS 531

⁴ RS 531

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 dicembre 2018.

26 novembre 2018

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

